

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2877 del 30 dicembre 2013

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettera a) del regolamento (CE) n. 1974/2006. Approvazione delle modifiche proposte con deliberazione del 21 maggio 2013, n. 47/CR.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
A conclusione della procedura attivata con DGR n. 47/CR del 21/5/2013, si procede alla ratifica delle modifiche al Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2013 n. 314, in relazione alle mutate condizioni economiche e produttive rispetto allo scenario iniziale in base al quale è stato elaborato il Programma.

Nel frattempo, sono emerse ulteriori necessità di modifica del PSR 2007-2013, al fine di adeguare lo strumento programmatico regionale all'entrata in vigore di nuove norme e rendere coerente alcune tipologie di investimento con i criteri di valutazione richiesti dall'Unione europea.

Pertanto, con deliberazione del 21 maggio 2013, n. 47/CR si è provveduto ad approvare le seguenti proposte di modifica relative alle misure 121 Ammodernamento delle aziende agricole e 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale az. 2 Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione,

In particolare, rispetto alle misure 121 e 123 si è reso necessario proporre una modifica relativa al concetto di rendimento globale dell'azienda in relazione agli interventi di carattere ambientale.

In particolare, le misure citate prevedono che l'incremento del rendimento globale dell'azienda, nel caso in cui gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare il miglioramento del parametro economico (reddito operativo), possa essere valutato attraverso il miglioramento di taluni parametri qualitativi purché questi rappresentino l'obiettivo principale del piano aziendale.

Risulta pertanto necessario ampliare la gamma dei parametri di tipo qualitativo anche in relazione alla rimodulazione del piano finanziario, approvata dalla Commissione con la decisione C(2013) 378 del 25.1.2013, che ha previsto la destinazione dei fondi trasferiti dall'Asse 2 all'Asse 1 esclusivamente per operazioni di tipo ambientale o connesse con il miglioramento del benessere animale. Per tali motivi alcune operazioni, non inseribili in un più complesso piano di ammodernamento aziendale vista la limitazione introdotta, rischiano di non poter essere ammesse in quanto, per loro tipologia, non conseguono necessariamente un miglioramento economico aziendale.

Si è proposto pertanto di inserire nelle misure 121 e 123, tra i parametri di valutazione ai fini del miglioramento del rendimento globale, anche la salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli in relazione agli interventi di sola bonifica dall'amianto.

Per quanto riguarda la misura 123, si è reputato inoltre opportuno un adeguamento del limite minimo di spesa ammissibile per tutto il settore ortofrutticolo da 200.000,00 € a 400.000,00 per soggetto giuridico beneficiario.

Come indicato nel Cap. 10.2 - Coerenza e complementarietà con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'allegato I al regolamento (CE) n. 1974/2006 del PSR 2007-2013, "le imprese socie di OP e le stesse OP possono usufruire del sostegno del PSR per l'operazione di importo di spesa ammissibile superiore alle soglie minime previste per l'accesso alla misura. Le operazioni di importo inferiore alle soglie minime previste dalla misura 123 possono essere finanziate esclusivamente nei Programmi Operativi delle OP".

Il settore ortofrutticolo del Veneto, caratterizzato da elevata specializzazione, si presenta in continua evoluzione ed adeguamento alle sempre nuove esigenze del mercato. Tale contesto impone continui processi di investimento volti all'ammodernamento competitivo per far fronte alla sempre maggiore concorrenza e assicurare un aumento del valore aggiunto delle produzioni, garantendo una ricaduta positiva sui produttori di base. Per tale motivo essendo state impegnate tutte le risorse disponibili sul PSR per le imprese di trasformazione e commercializzazione, al fine di migliorare l'efficacia della complementarietà degli strumenti di sostegno (PSR e OCM) è stato proposto d'innalzare il limite minimo di spesa ammissibile a € 400.000,00 per tutto il settore ortofrutticolo.

Tale limite minimo è attualmente in vigore solamente per il comparto funghi e ortaggi IV e V gamma.

Inoltre, per quanto riguarda la misura 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale az. 2 Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione, si è reso opportuno introdurre la possibilità di finanziare progetti d'investimento presentati da operatori commerciali di telecomunicazioni rivolti alla diffusione di servizi a banda larga in territori in digital divide, tramite il miglioramento della capacità di trasmissione dell'ultimo tratto (last mile) di accesso alla rete. Tale nuova tipologia d'investimento, autorizzata dalla Commissione europea sulla base del regime di aiuto di stato n. SA.33807 (2011/N) "Piano nazionale banda larga" approvato con decisione C (2012) 3488 del 24 maggio 2012, consente di ampliare gli interventi finanziabili dalla misura 321 del PSR rispetto al regime di aiuto n. 646/2009, in sinergia e coordinamento con le altre tipologie di investimento previste dalla medesima misura.

Analoga modifica è stata infine apportata alla tabella di cui al capitolo 9 del PSR 2007-2013 Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza ed elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli Articoli 87, 88 e 89 del Trattato.

Le proposte di modifica sono state approvate dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 nella riunione del 12/6/2013. La competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, nella seduta del 1/7/2013 ha espresso il parere favorevole n. 379 sulla proposta di modifica di cui alla dgr n. 47/CR.

In data 5/8/2013 è stato quindi notificato alla Commissione europea il nuovo testo del PSR 2007-2013 con le proposte di modifica sopra illustrate. A seguito delle valutazioni effettuate dai servizi della Commissione, con nota Ares(2013)3521459 del 20/11/2013 della Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale sono state approvate le modifiche proposte.

Nell'**Allegato A** al presente provvedimento vengono pertanto illustrate le modifiche apportate alle misure 121 Ammodernamento delle aziende agricole, 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale az. 2 Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione e al capitolo 9 Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza ed elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli Articoli 87, 88 e 89 del Trattato del PSR 2007-2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento (CE) n. 74/2009;

- VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n.73/2009 ;
- VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 363/2009;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 e s.m.i. con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2013 n. 314, che approva l'ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;
- VISTA la decisione C (2012) 3488 del 24 maggio 2012 che approva il regime di aiuto di stato n. SA.33807 (2011/N) "Piano nazionale banda larga";
- VISTA la Deliberazione del 21 maggio 2013, n. 47/CR che approva alcune modifiche alle misure 121 Ammodernamento delle aziende agricole, 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale az. 2 Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione e al capitolo 9 Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza ed elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli Articoli 87, 88 e 89 del Trattato del PSR 2007-2013;
- VISTO il parere il parere favorevole n. 379 sulla proposta di modifica di cui alla dgr n. 47/CR, espresso nella seduta del 1/7/2013 dalla Quarta Commissione consiliare permanente così come previsto dall'articolo 37 della Legge regionale 8 gennaio 1991, successive integrazioni e modifiche;
- VISTA la nota Ares(2013)3521459 del 20/11/2013 della Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea che approva le modifiche proposte al PSR 2007-2013 per il Veneto;
- VISTO Articolo 37, comma 2, legge regionale 1/1991;
- RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante del presente provvedimento, l'**Allegato A** relativo alle modifiche alle misure 121 Ammodernamento delle aziende agricole, 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale az. 2 Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione e al capitolo 9 Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza ed elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli Articoli 87, 88 e 89 del Trattato del PSR 2007-2013;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione regionale Piani e Programmi settore primario, autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.